



# Città di CANOSA di PUGLIA

Provincia di Barletta Andria Trani

\*\*\*\*\*

## VI° SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E VIGILANZA E AMMINISTRATIVA

Prot. n. 3619 del 08 FEB. 2011

Ordinanza n. 10

**Oggetto:** Contrassegni per medici di famiglia.

### IL DIRIGENTE DEL SESTO SETTORE COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE

#### Premesso che

- Con nota, prot. n.34729 del 23 dicembre 2010, il fiduciario della Federazione Italiana Medici Medicina Generale, in nome e per conto degli esercenti la professione di medici di famiglia, chiedeva all'odierno Ente il "rilascio di un contrassegno identificativo da esporre nell'autovettura utilizzata per lo svolgimento dell'attività professionale", al fine di scrinare quelle eventuali condotte contra ius, rectius contrarie al Decreto Legislativo 285/1992, determinate dall'adempimento dell'obbligo professionale;

- Con Delibera di Giunta numero 18 del 2011, rubricato "Adozione e riconoscimento di permessi, subordinati a particolari condizioni e cautele, per i veicoli utilizzati dagli esercenti la professione sanitaria nell'espletamento delle proprie mansioni.- Atto di indirizzo", l'Organo Esecutivo dell'Ente ha disposto che il Dirigente del VI Settore Polizia Amministrativa e Vigilanza provveda all'adozione di permessi amministrativi (di seguito contrassegni), con efficacia derogatoria ex art. 7, comma 4, D.lgs. 285/1992, a favore degli esercenti la professione sanitaria: rectius medici di famiglia.

#### Tenuto conto che

- il medico di famiglia (o anche medico di base o della mutua o di fiducia o curante) è l'ufficiale sanitario di primo livello, il quale, in virtù di un legame fiduciario, è scelto da ciascun cittadino per potersi garantire una prima forma di assistenza esterna al presidio ospedaliero;

- il medico di famiglia, attesa la particolare relazione intercorrente con l'assistito, possiede una maggiore conoscenza del malato che garantisce, molto spesso, un primo e risolutivo intervento sanitario;

#### Preso atto che

- in virtù della normativa vigente, il cittadino ha facoltà di scegliere il proprio medico di fiducia tra quelli esercenti la professione sanitaria nel comune di residenza ovvero nel domicilio sanitario;

- come stabilito dal contratto, il medico di famiglia ha vari compiti nei confronti dei propri assistiti tra cui, giova ricordare, le visite ambulatoriali e domiciliari.

- in base agli accordi con la propria regione, deve prestare assistenza anche in zone disagiate, deve assicurare la cosiddetta assistenza programmata con il paziente a domicilio e le visite occasionali presso collettività e alloggi protetti;

#### Considerato che

- la Costituzione Italiana, da un lato, riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo e, sull'altro versante, richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà sociale (art. 2 Cost.). In tal senso, è compito delle Istituzioni rimuovere gli ostacoli di ordine sociale che impediscono il pieno riconoscimento dei diritti fondamentali della persona (Art. 3Cost.), tra cui deve annoverarsi il diritto fondamentale della salute (Art.32 Cost.);

- l'attività sanitaria prestata dai medici di famiglia si colloca nell'alveo dei suddetti principi costituzionali solidaristici. In particolare, ai medici di famiglia è chiesto l'adempimento di una serie di prestazioni tese all'assistenza, cura e controllo



# Città di CANOSA di PUGLIA

Provincia di Barletta Andria Trani

\*\*\*\*\*

## VI° SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E VIGILANZA E AMMINISTRATIVA

medico del paziente (id est diritto alla salute). Le stesse prestazioni, come già anticipato, impongono all'esercente la professione sanitaria l'adempimento, anche oltre un'apprezzabile sacrificio, di prestazioni solidaristiche;

- tra i doveri solidaristici che gravano sull'esercente sanitario v'è l'obbligo di assistere -su tutto il territorio comunale- i pazienti bisognosi di cure e visite a domicilio;

- per poter adempiere alle suddette prestazioni sanitarie domiciliari, gli esercenti la professione medica sono - obbligo- costretti a raggiungere i degenti bisognosi di cure con proprie autovetture. In particolare, tale evenienza ricorre ogni volta in cui il professionista deve raggiungere i pazienti residenti in zone periferiche della città o comunque distanti dall'ambulatorio medico nonché quando è indispensabile trasportare ingombranti attrezzature mediche necessarie per la cura dell'infermo e, infine, in tutti gli altri casi in cui l'utilizzo del veicolo garantirebbe una viabilità più agevole;

- l'utilizzo della propria autovettura per l'adempimento di un dovere, tuttavia, espone il medico di famiglia a comportamenti contra ius. E', infatti, possibile che il medico, attesa l'urgenza in atto, possa essere costretto a sostare il proprio mezzo in aree in cui sono istituiti, ex art. 7 C.d.s., determinati divieti o limiti alla sosta;

### Ritenuto che

- al fine di accertare l'effettiva sussistenza dell'esclusione della anti giuridicità del fatto è necessario compiere in concreto un giudizio di bilanciamento tra il bene protetto ex art. 7 C.d.s. ( id est regolamentazione dei flussi veicolari in fase statica) e la finalità cui mira la causa di giustificazione ex art 4 Legge 689 n. 81 (id est tutela del diritto alla salute);

- nella fattispecie odierna, come insegna costante e diuturna giurisprudenza, deve ritenersi scriminata la condotta del professionista esercente un'attività medica il quale, in virtù di un comportamento vincolato ex lege, che gli impone di recarsi "con urgenza" dal degente bisognoso di cure, violi con la propria condotta di guida i divieti e i limiti alla sosta impartiti con ordinanze sindacali ex art. 7 C.d.s.;

### Richiamato

- l'art. 7, comma 4, ultimo periodo, D.lgs. 285/1992, secondo cui: "Nei casi in cui sia stata vietata o limitata la sosta, possono essere accordati permessi subordinati a speciali condizioni e cautele ai veicoli riservati a servizi di polizia e a quelli utilizzati dagli esercenti la professione sanitaria, nell'espletamento delle proprie mansioni, nonché dalle persone con limitato o impedita capacità motoria, muniti del contrassegno speciale";

- l'art. 4, I comma della Legge 689/1981, rubricato "Cause di esclusione della responsabilità", secondo cui: "Non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa";

**Fatto proprio** lo stare decisis delle Supreme Corte e dei costanti e diuturni orientamenti pretori, secondo cui in materia di esclusione della responsabilità per violazioni amministrative, l'esimenti dell' «adempimento di un dovere» e dell'«esercizio di una facoltà legittima», previste dall'art. 4, L. 24 novembre 1981 n. 689, sono invocabili solo nei casi in cui gli interessi fatti valere dall'autore della violazione siano di rango superiore rispetto a quelli protetti dalla norma violata;

**Ritenuto che** l'interesse sotteso al comportamento del medico è di tutelare il diritto primario e costituzionalmente garantito della salute del degente;

**Atteso che** L'Ente, per tutti i fatti argomentati in narrativa, ritiene meritevole di accoglimento l'istanza presentata dagli esercenti la professione di medici di famiglia;





# Città di CANOSA di PUGLIA

Provincia di Barletta Andria Trani

\*\*\*\*\*

## VI° SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E VIGILANZA E AMMINISTRATIVA

Ritenuto, pertanto, opportuno precisare in omaggio alle prescrizioni contenute nell'articolo 7, comma 4, D.Lgs. 285/92, che:

- tali contrassegni concernano la deroga ai soli limiti e divieti di sosta istituiti ex art. 7, D.Lgs. 285/1992. Pertanto, ogni ulteriore e diversa violazione al C.d.s. verrà sanzionata così come previsto dalla Legge;
- le deroghe consentite con il contrassegno de quo hanno una efficacia limitata al solo territorio comunale di Canosa di Puglia. Pertanto, i possessori non potranno utilizzare gli stessi al di fuori del territorio di questo Ente, dove risulteranno privi di qualunque validità giuridica;
- I contrassegni sono personali in quanto strettamente legati all'esercizio dell'attività medica. Gli stessi, pertanto, potranno essere utilizzati dai soli esercenti la professione sanitaria (medici di famiglia) nell'espletamento delle proprie mansioni. L'utilizzo improprio del contrassegno, salvo il fatto non costituisca reato, comporterà la revoca immediata dello stesso con contestuale sanzioni a carico del trasgressore;

Visto l'articolo 7, comma 4, decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285

Visto il D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 e successive modifiche e integrazioni;

Visto Art. 107 del del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 (Testo Unico in materia di Ordinamento degli Enti Locali);

Visto il Decreto Sindacale prot. 15497 del 08.06.2010

Vista l'istanza, prot. n.34729, del 23 dicembre 2010, presentata dal fiduciario della Federazione Italiana Medici Medicina Generale;

Vista la Delibera di Giunta numero 18 del 2011, rubricata "Adozione e riconoscimento di permessi, subordinati a particolari condizioni e cautele, per i veicoli utilizzati dagli esercenti la professione sanitaria nell'espletamento delle proprie mansioni.- Atto di indirizzo";

### ORDINA

Per i motivi innanzi esposti che qui si intendono integralmente riportati:

**1 ) di attribuire** ai contrassegni in epigrafe valore di deroga ai soli limiti e divieti di sosta istituiti ex art. 7, D.Lgs. 285/1992. Pertanto, ogni ulteriore e diversa violazione al C.d.s. dovrà sanzionarsi così come previsto dalla Legge;

**2 ) di assegnare** ai contrassegni una efficacia limitata al solo territorio comunale di Canosa di Puglia. Pertanto, i possessori non potranno utilizzare gli stessi al di fuori del territorio di questo Ente, dove risulteranno privi di qualunque validità giuridica;

**3 ) di riconoscere** ai noti contrassegni carattere personale in quanto strettamente legati all'esercizio dell'attività medica. Gli stessi, pertanto, potranno essere utilizzati dai soli esercenti la professione sanitaria (medici di famiglia) nell'espletamento delle proprie mansioni. L'utilizzo improprio del contrassegno, salvo il fatto non costituisca reato, comporterà la revoca immediata dello stesso con contestuale sanzioni a carico del trasgressore;





# Città di CANOSA di PUGLIA

Provincia di Barletta Andria Trani

\*\*\*\*\*

## VI° SETTORE POLIZIA MUNICIPALE E VIGILANZA E AMMINISTRATIVA

4 ) di dare atto che il prototipo di contrassegno in parola, con le modalità stabilite dalla citata delibera di Giunta n. 18/2011, dovrà essere rilasciato ai soli esercenti la professione di medico di famiglia che ne facciano apposita istanza. Il contrassegno deve avere la forma, le caratteristiche, le dimensioni e i colori di cui al modello allegato al presente.

### DISPONE

Inoltre che:

- Il Settore preposto al rilascio degli odierni contrassegni sia il Settore VI, Vigilanza e Polizia Amministrativa, al quale vengono affidati i compiti di istruttoria e adozione finale del procedimento amministrativo (permesso/autorizzazione derogatoria ex art. 7, comma 4, D.Lgs.285/90)

- gli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza .

A norma dell'art. 3 comma 4° comma della Legge 07/08/1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, si avverte che avverso la presente Ordinanza, in applicazione della Legge 06/12/1971 n. 1034, chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, eccesso di potere o violazione di Legge, al TAR Puglia entro 60 giorni dalla pubblicazione ovvero in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

A norma dell' art. 8 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, si rende noto che il responsabile del procedimento amministrativo è il Vice Comandante Dott. Francesco Capogna.

Copia della presente Ordinanza sarà pubblicata all'albo pretorio online di questo Comune per giorni 15 consecutivi ai soli fini della conoscenza e trasmessa Via Fax:

- alla Prefettura di Bari (Area III) e alla Prefettura BAT, al Locale Commissariato della Polizia di Stato; locale Comando Stazione Carabinieri, Guardia di Finanza di Barletta (Territorialmente Competente), al locale Comando di Polizia Municipale;

- al Dott. Salvatore FERRANTE, in qualità di fiduciario della Federazione Italiana Medici Medicina Generale.

08 FEB. 2011



IL DIRIGENTE  
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE  
POLIZIA AMMINISTRATIVA  
Dott. Leonardo Ciucci Mustarano



**CITTA' di CANOSA di PUGLIA**  
**COMANDO POLIZIA MUNICIPALE**

Prot. n° \_\_\_\_\_ /PM del \_\_\_\_\_

**AUTORIZZAZIONE alla SOSTA n. 00/med**

ai sensi dell'art. 2, comma 4 del D.L. n. 30/04/1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada)  
e successive modifiche ed integrazioni

Delibera di Giunta n. 18 del 27/01/2011 - Ordinanza n. 10 del 08/02/2011

**MEDICO di FAMIGLIA**  
**in**  
**VISITA URGENTE**

Titolare: **Dott. \*\*\*\*\***

Valido per il veicolo targato: **\*\*\*\*\***

Scadenza: \_\_\_\_\_